



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

AGOSTO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

CIRCOLARE MENSILE N. 16-2019**DEL 7 AGOSTO 2019****AGOSTO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019):</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
20.8.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
20.8.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2019;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio <p>2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>

20.8.2019	Versamento IVA Mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2019	Versamento IVA secondo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2019; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2019	Versamento IVA secondo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2019; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
20.8.2019	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2019.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
20.8.2019	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019; • con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni

		installati a luglio 2019.
22.8.2019	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio possono iniziare a presentare, dalle ore 9.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2018; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito <i>www.alboautotrasporto.it</i>; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 2.7.2019 ed entro le ore 14.00 del 17.7.2019. <p>Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 del 24.9.2019.</p>
26.8.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di luglio 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di luglio 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.8.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 29.10.2019, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 29.10.2019 ed entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.7.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" dell'1.7.2019, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 30.9.2019), ovvero la sanzione ridotta

		del 3,75% (dopo il 30.9.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.
30.8.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI 2019 SC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.8.2019	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2018; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2019. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.8.2019	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.8.2019	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.8.2019 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
30.8.2019	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2019. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo

		<p>“modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
31.8.2019	Trattenuta ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono trattenere, dalle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2019, la prima delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall’1.1.2019 al 30.4.2019, ai sensi dell’art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”).</p> <p>La rata delle ritenute che viene trattenuta dovrà essere versata entro il 16.9.2019.</p>
2.9.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
2.9.2019	Trasmissione dati operazioni con l’estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di luglio 2019; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

* * *

Restiamo naturalmente a vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM